



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 28/01/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato con un intermediario cui è subentrata parte resistente, in data 22/7/2015, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 11 rate su 120, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata degli oneri sostenuti alla stipulazione del contratto.

Pertanto, la parte ricorrente chiede l'accertamento della nullità della clausola che prevede i costi di intermediazione dal momento che la voce di costo prevista per l'intermediazione non è supportata da idoneo contratto redatto per iscritto tale da rendere lecito l'esborso o, in subordine la retrocessione di tale commissione secondo il criterio del *pro rata temporis*. Chiede inoltre il rimborso della quota non maturata degli oneri sostenuti alla stipulazione del contratto per complessivi € 1.106,34 "o maggiore o minore somma accertata durante l'istruttoria" (somma già al netto dell'importo di € 2.620,13 ricevuto in sede di estinzione anticipata) di cui: € 436,00 a titolo di "spese di istruttoria"; € 49,93 a titolo di "commissioni di gestione"; € 620,41 a titolo di commissioni di attivazione. Chiede infine il ristoro delle spese legali, quantificate in € 400,00.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha riferito che il datore di lavoro comunicava la cessazione del rapporto con la Cliente a far data dal 31/8/2016; ha affermato che il premio assicurativo è stato sostenuto direttamente dal finanziatore; ha evidenziato che la commissione di intermediazione è valorizzata a € 0,00, trattandosi di finanziamento concluso senza l'intervento di un intermediario del credito; ha sottolineato come non sia



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stata prodotta la fattura relativa alle spese legali richieste; ha riferito come nella cifra richiesta in sede di reclamo non siano stati decurtati i rimborsi intervenuti in sede di conteggio di estinzione; ha eccepito la consulenzialità della domanda poiché parte ricorrente non ha *“neppure allega[to] specifiche indicazioni volte a chiarire le ragioni per le quali i criteri di conteggio applicati.... risulterebbero illegittimi”*; ha confermato che il contratto è stato estinto all'11° rata; ha precisato di aver rimborsato € 2.620,13 a titolo di commissioni di gestione in sede di estinzione; ha osservato come nel testo del contratto risultino distintamente indicate tutte le varie voci di costo e risultino descritte le corrispondenti attività che ciascuna voce di costo è volta a remunerare; ha aggiunto che risultano indicate le voci rimborsabili in caso di estinzione anticipata nonché i criteri di calcolo del relativo rimborso: è peraltro precisato in contratto il diritto della Cliente di ottenere il rimborso della quota parte di oneri *recurring* non goduti in caso di estinzione anticipata; ha sottolineato che le commissioni di attivazione sono *up front*; ha richiamato precedenti arbitrali per i quali le commissioni di istruttoria e le spese fisse incluse nella commissione di gestione sarebbero *up front*; ha contestato il diritto di parte ricorrente a ottenere il rimborso delle spese legali.

Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

La controversia va risolta in base a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi up front, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta di retrocessione integrale dei costi di intermediazione, presentate per la prima volta nel ricorso, il Collegio rileva che tali oneri non sono stati addebitati alla parte ricorrente: come risulta evidente dal contratto e come sostenuto dall'intermediario resistente, tale voce non risulta valorizzata nel contratto di finanziamento. Per quanto riguarda le altre clausole contrattuali, in base alla loro descrizione e al consolidato e condiviso orientamento dei Collegi territoriali le commissioni



di istruttoria e quelle di attivazione sono da considerare di natura *up front*, mentre le commissioni di gestione sono da considerare di natura *recurring*. Peraltro, si rileva che con riferimento a tale commissione, il SECCI, allegato al contratto in controversia, ne prevede la rimborsabilità secondo il criterio *pro rata temporis* dell'intero importo "dedotte spese fisse € 50,00".

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

durata del finanziamento	120					
rate scadute	11					
rate residue	109					
TAN	5,20%					
% da retrocedere	83,79%					
	<b>restituzioni</b>					
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	tot ristoro	
spese di istruttoria	€ 480,00	€ 436,00	PI ->	€ 402,19	€ 402,19	
commissioni di attivazione	€ 683,42	€ 620,77	PI ->	€ 572,30	€ 572,30	
commissioni di gestione (- spese fisse)	€ 2.889,52	€ 2.624,65	<- PL	€ 2.421,11	€ 2.620,13	€ 4,52
rimborsi e abbuoni						
	tot rimborsi ancora dovuti					<b>€ 979,01</b>
	rimb già effettuati, decurtati					€ 2.620,13
	voci da rimborsare					3
	- in proporzione lineare / <- PL					1
	- in proporzione con gli interessi / PI ->					2
	interessi legali					<b>No</b>

L'importo come sopra calcolato (€ 979,01) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.106,34) in quanto quest'ultima ha chiesto la retrocessione delle spese di istruttoria e di quelle di attivazione secondo il criterio *pro rata temporis*.

Non sussistono invece i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 979,01.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 2197 del 12 febbraio 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA